

77.083

**Messaggio
concernente la revisione di atti legislativi federali
in seguito alla creazione del Cantone del Giura**

del 16 novembre 1977

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Ci pregiamo sottoporvi il presente messaggio a sostegno di un disegno di legge federale e di un disegno di decreto federale per la revisione di certe disposizioni in seguito alla creazione del Cantone del Giura.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

16 novembre 1977

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Furgler

Il cancelliere della Confederazione, Huber

Compendio

Visto che la creazione del Cantone del Giura modifica la composizione della Confederazione Svizzera, il diritto federale deve essere adattato alla nuova situazione.

Con messaggio contestuale (FF 1977 III 777), è stato trasmesso all'Assemblea federale un disegno di revisione degli articoli 1 e 80 della Costituzione federale. Questa revisione segnerà la nascita del Cantone del Giura. Il presente messaggio ha per oggetto la revisione di tre leggi federali e di un decreto federale:

- legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale (RS 312.0);*
- legge federale del 1^o ottobre 1925 sulle dogane (RS 631.0);*
- legge federale dell'8 marzo 1963 per la ripartizione dei deputati al Consiglio nazionale tra i Cantoni (RS 163.1);*
- decreto federale del 20 dicembre 1894 che assegna al V circondario delle dogane l'ufficio di spedizione doganale in Biaufond (RS 631.613.3).*

Le revisioni proposte sono di natura prettamente formale. Sarebbe prematuro procedere a modificazioni materiali quando le strutture del nuovo Cantone non sono ancora operanti.

Queste revisioni sono oggetto di due testi distinti poiché soltanto le disposizioni modificate delle tre leggi sono sottoposte a referendum facoltativo. Il decreto federale approva una decisione del Consiglio federale presa in virtù di una delega di competenza contenuta nella legge federale sulle dogane. Si tratta di un decreto semplice non soggetto a referendum.

1 Situazione iniziale

La creazione di un nuovo Cantone in seno alla Confederazione Svizzera richiede la revisione degli articoli 1 e 80 della Costituzione federale. Questa revisione è proposta in un messaggio contestuale del 16 novembre 1977 (FF 1977 III 777) ed implica una riforma del diritto federale.

Il presente messaggio ha per oggetto la revisione di atti legislativi federali. Le revisioni proposte sono di tre generi.

Vi sono avantutto le disposizioni di leggi federali che menzionano nominatamente i Cantoni svizzeri. Questi articoli devono essere completati con l'aggiunta del nome del Cantone del Giura. È il caso di due leggi federali che comprendono ciascuna un articolo che divide il territorio svizzero in circondari: una è la legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale (RS 312.0) il cui articolo 3 delimita i circondari di assise, l'altra è la legge federale del 1^o ottobre 1925 sulle dogane (RS 631.0) il cui articolo 132 stabilisce i circondari doganali.

In secondo luogo vi è una disposizione della legge federale dell'8 marzo 1963 per la ripartizione dei deputati al Consiglio nazionale fra i Cantoni (RS 163.1) che conferisce al Consiglio federale la competenza di procedere alla ripartizione dei seggi fra i Cantoni dopo ogni censimento federale. Questa norma deve essere modificata temporaneamente affinché il Consiglio federale possa determinare la nuova ripartizione dei seggi per la prossima legislatura.

Vi è infine il decreto federale del 20 dicembre 1894 che assegna al V circondario delle dogane l'ufficio di spedizione doganale in Biaufond (RS 631.613.3). In questo decreto, che approva la decisione del Consiglio federale, si parla della «località bernese di Biaufond». Biaufond è sito nel territorio del futuro Cantone del Giura. Occorre dunque modificare l'aggettivo «bernese» con l'aggettivo «giurassiano».

Il problema della revisione si pone per un'altra legge federale ed un altro decreto dell'Assemblea federale. Abbiamo però qui rinunciato a proporre modifiche. Nel numero 3 esporremo i dati del problema e svilupperemo i motivi che hanno dettato questa nostra decisione.

Nella misura in cui nominano i Cantoni anche i trattati internazionali, parti integranti del diritto svizzero, devono essere modificati. Nel numero 3 spiegheremo pure perché rinunciamo a modificarli già sin d'ora.

Infine, si dovranno modificare altri atti normativi di livello regolamentare.

2 Revisioni proposte

21 Legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale (RS 312.0)

La legge federale sulla procedura penale disciplina fra l'altro la giurisdizione penale. Il suo articolo 3 prevede che il territorio della Confederazione è diviso in 3 circondari di assise. Il primo circondario comprende i Cantoni di Ginevra, Vaud, Friburgo (tranne i Comuni dove predomina la lingua tedesca), Neuchâtel, quei Comuni dei Cantoni di Berna e del Vallese nei quali predomina la lingua francese, il Cantone Ticino e i Comuni italiani del Cantone dei Grigioni. Il secondo circondario si compone del Cantone di Berna (eccettuata la parte attribuita al primo circondario), dei Comuni tedeschi dei Cantoni di Friburgo e del Vallese, e dei Cantoni di Soletta, Basilea (Città e Campagna), Argovia, Lucerna, Uri, Svitto e Untervaldo (Alto e Basso). I Cantoni della Svizzera orientale formano il terzo circondario.

La creazione del Cantone del Giura richiede la revisione di questo articolo. La ripartizione del territorio svizzero in tre circondari d'assise si fonda sul criterio della lingua. Un certo numero di Comuni del Cantone di Berna dove la lingua francese è predominante costituiranno il futuro Cantone del Giura. Occorre dunque aggiungere questo nuovo Cantone nell'elenco di quelli del primo circondario. Per rispettare il criterio linguistico, il Comune giurassiano di Ederswiler, dove il tedesco è lingua predominante, dev'essere però lasciato come finora nel secondo circondario. La composizione del primo e del secondo circondario rimane nel complesso la stessa. Si tratta dunque di una mera modificazione formale.

Vi proponiamo di includere nel primo circondario il Cantone del Giura, eccettuato il Comune di Ederswiler, che è di lingua tedesca, e di attribuire quest'ultimo al secondo circondario. Per rispettare l'ordine geografico di enumerazione dei Cantoni, il Cantone del Giura dev'essere menzionato dopo quello di Neuchâtel, nel primo circondario, e dopo quello di Berna nel secondo circondario.

22 Legge federale del 1^o ottobre 1925 sulle dogane (RS 631.0)

Secondo l'articolo 132 capoverso 1 della legge sulle dogane, il territorio della Confederazione è diviso in sei circondari doganali. Il primo comprende i Cantoni di Berna, Lucerna, Untervaldo Sopraselva e Sottoselva, Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna e Argovia, meno i distretti di Baden e di Zurzach. I Cantoni di Friburgo, Vaud, Vallese e Neuchâtel fanno parte del quinto circondario.

La genesi di questa divisione del territorio mostra che la regione del futuro Cantone del Giura era già stata attribuita al primo circondario nella legge federale del 30 giugno 1849 sui dazi (RU 1 337). Successivamente, il legislatore federale, nella legge del 28 giugno 1893 sulle dogane (RU 13 708) ha inserito tutto il Cantone di Berna nel primo circondario. Il criterio di ripartizione non era la lingua. Il relatore di lingua tedesca della commissione dichiarava infatti dinnanzi al Consiglio nazionale: «... die Gebiete werden nicht nach ungefähr gleicher Ausdehnung der Gebietsoberfläche, sondern nach der natürlichen Handelsbeziehungen, welche sich eben in der Schweiz darbieten, verteilt» (Boll. sten. 1892-93, pag. 294).

Per questo motivo storico proponiamo di attribuire il Cantone del Giura al primo circondario. Inoltre, dall'aspetto economico, questa soluzione è ancora oggi giustificata: le relazioni tra Basilea e il Giura sono fortemente sviluppate. I contatti tra la direzione del circondario e gli uffici decentralizzati continueranno ad essere mantenuti tra le stesse persone e secondo le stesse pratiche.

L'articolo 132 capoverso 2, il quale prevede che, con il consenso dell'Assemblea federale, il Consiglio federale può disporre che singole parti di territorio siano aggregate ad altri circondari, è qui inapplicabile. Il Consiglio federale può procedere a questo trasferimento qualora lo esigano interessi speciali del servizio doganale. Orbene, nel caso di cui si tratta, la composizione del circondario deve essere modificata per effetto della creazione di un nuovo Stato membro della Confederazione e non per motivi doganali. Una revisione di questa importanza deve avvenire per legge. Vi proponiamo dunque di modificare l'articolo 132 capoverso 1 della legge federale sulle dogane aggiungendo alla fine dell'elenco dei Cantoni che costituiscono il primo circondario il nome del Cantone del Giura. In questo articolo l'enumerazione dei Cantoni segue l'ordine dell'articolo 1 della Costituzione federale. Secondo questo criterio, il Cantone del Giura deve essere menzionato in fine all'elenco.

23 Legge federale dell'8 marzo 1963 per la ripartizione dei deputati al Consiglio nazionale tra i Cantoni (RS 163.1)

Fondata sull'articolo 72 della Costituzione federale, la legge dell'8 marzo 1963 disciplina i particolari per la ripartizione tra i Cantoni dei deputati al Consiglio nazionale. L'articolo 3 di questa legge precisa che il Consiglio federale deve procedere ad una nuova ripartizione dei seggi prima del rinnovamento totale del Consiglio nazionale, che segue immediatamente un censimento federale della popolazione. L'ultimo censimento risale al 1° dicembre 1970. In virtù del decreto federale del 17 giugno 1971 concernente l'omologazione dei principali risultati del censimento federale della popo-

lazione (FF 1971 I 1195), il Consiglio federale ha determinato il numero dei consiglieri nazionali spettante ad ogni Cantone in una circolare del 30 giugno 1971 (FF 1971 I 1241) indirizzata ai governi cantonali e concernente le elezioni per il rinnovamento totale del Consiglio nazionale (legislatura 1971-1975). Secondo l'articolo 3 della legge dell'8 marzo 1963, questa ripartizione è valida per le due legislature seguenti, ossia per quella dal 1975 al 1979 e per quella dal 1979 al 1983.

Una nuova ripartizione fra i Cantoni dei deputati al Consiglio nazionale avverrà per la legislatura 1983-1987 in base al censimento della popolazione del 1980. Orbene, come proponiamo nel messaggio per la revisione degli articoli 1 e 80 della Costituzione federale (FF 1977 III 777), i cittadini del futuro Cantone del Giura eleggeranno i loro primi deputati al Consiglio nazionale nell'autunno del 1979. È dunque necessario procedere in via eccezionale ad una nuova ripartizione dei rappresentanti per Cantone per la legislatura 1979-1983. Le Camere federali devono completare la disposizione dell'articolo 3 con un disposto transitorio che abiliti il Consiglio federale a procedere a questa ripartizione.

Tuttavia, la legge dell'8 marzo 1963 sarà abrogata da quella del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (FF 1976 III 1445; art. 89 lett. e), la quale, nell'articolo 16 capoverso 2, recepisce l'articolo 3 della legge abrogata. Come sapete, la nuova legge è stata oggetto di referendum ed il popolo svizzero dovrà pronunciarsi in merito il prossimo 4 dicembre. Ci troviamo dunque nella situazione eccezionale di dover proporre alle Camere una disposizione transitoria di cui noi non sappiamo ancora esattamente in quale legge deve essere inclusa. Da parte nostra, non possiamo far altro che proporvi di completare la legge dell'8 marzo 1963 poiché è questa la legge che è attualmente in vigore. Se il risultato della votazione popolare del 4 dicembre 1977 sarà positivo dovrete pronunciarvi su una disposizione transitoria, di contenuto analogo, completante la legge sui diritti politici.

Vi proponiamo dunque di completare la legge federale dell'8 marzo 1963 per la ripartizione dei deputati al Consiglio nazionale fra i Cantoni con una disposizione transitoria che autorizzi il Consiglio federale a procedere ad una ripartizione dei seggi fra i Cantoni per la legislatura 1979-1983.

24 Decreto federale del 20 dicembre 1894 che assegna al V circondario delle dogane l'ufficio di spedizione doganale in Biaufond (RS 631.613.3)

Il Consiglio federale può, con il consenso dell'Assemblea federale, attribuire certe parti del territorio ad altri circondari doganali (vecchio art. 15 della legge federale del 28 giugno 1893 sulle dogane e attualmente art. 132 cpv. 2 della legge federale del 1° ottobre 1925 sulle dogane). Il consenso dell'Assemblea federale è dato mediante decreto federale semplice.

Il 14 agosto 1894, il Consiglio federale decideva di attribuire al V circondario delle dogane l'ufficio di spedizione doganale di Biaufond. Questa decisione, approvata dall'Assemblea federale il 20 dicembre 1894, fu dettata unicamente da considerazioni d'ordine pratico, tuttora valide.

Il testo del decreto federale che riproduce la decisione del Consiglio federale parla della «località bernese di Biaufond». Orbene, questa località, sita nel distretto delle Franches-Montagnes che, il 23 giugno 1974, si è pronunciato in favore della separazione dal Cantone di Berna, diverrà, alla nascita del Cantone del Giura, un comune giurassiano. È necessario pertanto modificare il testo della decisione del Consiglio federale e, conseguentemente, anche quello del decreto federale.

Quest'ultimo menziona ancora come fondamento legale l'articolo 15 della legge federale del 28 giugno 1893 sulle dogane. Presentemente, il fondamento legale si trova però nell'articolo 132 capoverso 2 della legge federale del 1° ottobre 1925 sulle dogane. Cogliamo dunque l'occasione per proporre un nuovo decreto sostitutivo di quello del 1894.

3 Revisioni cui vi proponiamo di rinunciare

31 Legge federale del 10 giugno 1925 sulla caccia e la protezione degli uccelli (RS 922.0)

La legge federale sulla caccia e la protezione degli uccelli obbliga i Cantoni a disciplinare e a sorvegliare la caccia lasciando loro la scelta tra il sistema in riserva o con licenza. Secondo l'articolo 15 della legge, i Cantoni dove vige la caccia in licenza devono determinare delle bandite per proteggere la selvaggina. Questo obbligo è corredato di un diritto a sussidi federali (art. 20).

Con il consenso del Consiglio federale, i Cantoni possono creare piccoli rifugi per la selvaggina (art. 16) e ottenere a tal fine sussidi federali (art. 20).

La creazione del Cantone del Giura pone due problemi in merito all'articolo 15 della legge. Si tratta cioè di sapere, in primo luogo, se occorre restringere l'obbligo del Cantone di Berna di creare almeno due bandite (art. 15), visto che il suo territorio diverrà più piccolo in seguito alla separazione di tre distretti, e, in secondo luogo, se occorre aggiungere all'elenco dei Cantoni nell'articolo 15 anche il nome del Cantone del Giura.

Rispondiamo negativamente alla prima questione. Non è necessario diminuire il numero delle bandite bernesi poiché il Cantone di Berna ne ha determinato più di quante gli imponeva la legge.

Rispondiamo negativamente anche alla seconda questione. Il Cantone del Giura non deve essere assimilato ai Cantoni legalmente tenuti a determinare le bandite di caccia. Il Cantone del Giura, anche se recependo la legisla-

zione bernese conformemente all'articolo 3 delle disposizioni finali e transitorie della Costituzione giurassiana, prevedrà il sistema della caccia in licenza, non è situato in regione alpestre. Adottando l'articolo 15 della legge, il legislatore federale intendeva riferirsi ai Cantoni della regione alpina (cfr. Boll. sten. CSt 1924, pag. 301). Il Cantone del Giura, avvalendosi dell'articolo 16 della legge che gli permette di creare, con il consenso del Consiglio federale, piccoli rifugi per la selvaggina, potrà parimente beneficiare dei sussidi federali (art. 20). È il caso presentemente del Cantone di Neuchâtel che ha creato una bandita sussidiata dalla Confederazione.

In queste condizioni riteniamo che una revisione delle legge federale sulla caccia e la protezione degli uccelli non sia giustificata.

32 Organizzazione delle truppe del 20 dicembre 1960 (RS 513.1)

L'articolo 6 dell'organizzazione delle truppe prevede che un allegato B stabilisce il numero degli stati maggiori e delle unità dei battaglioni da fornire dai Cantoni. Questo allegato, che non è pubblicato, deve essere modificato dall'Assemblea federale per tener conto della creazione del Cantone del Giura. La modificazione, di natura materiale, non può essere fatta prima che sia stata istituita l'amministrazione militare del nuovo Cantone. Per questo motivo detta revisione deve essere per il momento rinviata.

33 Trattati internazionali

Alcuni trattati internazionali contengono un elenco di autorità cantonali competenti per compiere certi atti amministrativi nell'ambito delle relazioni fra Stati (legalizzazione d'atti pubblici, trasmissione d'atti giudiziari ecc.). Questi elenchi sono stabiliti sia dal Consiglio federale sia dalla Cancelleria federale o dai Dipartimenti competenti. Essi saranno dunque modificati appena le istituzioni del nuovo Cantone saranno divenute operanti.

Il trattato tra la Confederazione Svizzera e lo Stato Spagnolo del 9 aprile 1974 sulla protezione delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d'origine e delle denominazioni analoghe (RU 1976 515) prevede la protezione del nome dei Cantoni svizzeri e ne reca l'elenco nel Protocollo allegato. La protezione del nome del Cantone del Giura deve essere negoziata e non può essere decisa unilateralmente dalla Svizzera. Si tratta dunque, in questo caso, di una modificazione materiale che non può avvenire nell'ambito di un semplice adeguamento formale del diritto federale.

Inoltre occorrerà esaminare con la Francia l'opportunità di adeguare alle nuove condizioni certi trattati franco-svizzeri applicabili al territorio del Cantone del Giura.

4 Entrata in vigore

Come esposto nel messaggio del 20 aprile 1977 per il conferimento della garanzia federale alla costituzione del futuro Cantone del Giura (FF 1977 II 261) e in quello del 16 novembre 1977 sulla creazione del Cantone del Giura (FF 1977 III 777), gli articoli 1 e 80 modificati della Costituzione federale potranno essere messi in vigore soltanto progressivamente, secondo la graduale istituzione degli organi del nuovo Cantone. La data d'entrata in vigore delle disposizioni modificate dipende dunque da quella degli articoli modificati della Costituzione federale. Occorrerebbe, per questo motivo, conferire al Consiglio federale la competenza di determinare la data d'entrata in vigore dei due atti legislativi oggetto del presente messaggio. Solo questa soluzione permette di far coincidere questa data con quella d'entrata in vigore degli articoli 1 e 80 modificati della Costituzione federale.

5 Costituzionalità e legalità

Il fondamento costituzionale delle tre leggi che vi proponiamo di modificare è indicato nel preambolo di ciascuna di esse. Il nuovo tenore delle disposizioni modificate è conforme a queste norme costituzionali.

La stessa cosa vale per il nuovo testo del decreto federale; il suo contenuto è conforme al fondamento legale menzionato nel preambolo.

6 Conseguenze finanziarie e sull'effettivo del personale

Le modificazioni proposte, di natura meramente formale, non importano alcun obbligo supplementare per la Confederazione, nemmeno per quanto riguarda l'effettivo del personale o gli organi esistenti.

**Legge federale
concernente la revisione di leggi federali
in seguito alla creazione del Cantone del Giura**

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 16 novembre 1977 ¹⁾,
decreta:

I

La legge federale del 15 giugno 1934 ²⁾ sulla procedura penale è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 2 e 3

²⁾ Il primo circondario abbraccia i Cantoni di Ginevra, Vaud, Friburgo (tranne i Comuni dove predomina la lingua tedesca), Neuchâtel, Giura (tranne il Comune dove predomina la lingua tedesca), quei Comuni del Cantone di Berna e del Vallese nei quali predomina la lingua francese, il Cantone Ticino e i Comuni italiani del Cantone dei Grigioni.

³⁾ Il secondo circondario si compone del Cantone di Berna (eccettuata la parte attribuita al primo circondario), dei Comuni tedeschi dei Cantoni del Giura, di Friburgo e del Vallese, e dei Cantoni di Soletta, Basilea (Città e Campagna), Argovia, Lucerna, Uri, Svitto e Untervaldo (Alto e Basso).

II

La legge federale del 1^o ottobre 1925 ³⁾ sulle dogane è modificata come segue:

Art. 132 cpv. 1 primo comma

¹⁾ Il territorio della Confederazione è diviso in sei circondari doganali, cioè:

¹⁾ FF 1977 III 829

²⁾ RS 312.0

³⁾ RS 631.0

Primo circondario, con sede della Direzione a Basilea, comprendente: i Cantoni di Berna, Lucerna, Untervaldo Soprasselva e Sottoselva, Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Argovia, meno i distretti di Baden e di Zurzach, e Giura.

III

La legge federale dell'8 marzo 1963¹⁾ per la ripartizione dei deputati al Consiglio nazionale tra i Cantoni è modificata come segue:

Disposizione transitoria

Art. 5 (nuovo)

In deroga all'articolo 3, il Consiglio federale procede ad una nuova ripartizione dei seggi, in conformità dell'articolo 1, prima del rinnovamento totale del Consiglio nazionale per la legislatura 1979-1983.

IV

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore; questa dipende dalla messa in vigore degli articoli 1 e 80 modificati della Costituzione federale.

**Decreto federale
che assegna al V circondario delle dogane
l'ufficio di spedizione doganale in Biaufond**

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 132 capoverso 2 della legge federale del 1^o ottobre 1925 ¹⁾
sulle dogane;

visto il messaggio del Consiglio federale del 16 novembre 1977 ²⁾,

decreta:

Art. 1

La decisione del Consiglio federale del 16 novembre 1977, del seguente tenore:

«Sotto riserva dell'approvazione dell'Assemblea federale, la località giurassiana di Biaufond è, per quel che concerne il servizio doganale, staccata dal primo circondario e aggregata al V circondario delle dogane»,

è ratificata.

Art. 2

¹⁾ Il decreto federale del 20 dicembre 1894 ³⁾ che assegna al V circondario delle dogane l'ufficio di spedizione doganale di Biaufond è abrogato.

²⁾ Il presente decreto non è di obbligatorietà generale; esso non sottostà a referendum.

³⁾ Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore; questa dipende dalla messa in vigore degli articoli 1 e 80 modificati della Costituzione federale.

¹⁾ RS 631.0

²⁾ FF 1977 III 829

³⁾ RS 631.613.3

Messaggio concernente la revisione di atti legislativi federali in seguito alla creazione del Cantone del Giura del 16 novembre 1977

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1977
Année	
Anno	
Band	3
Volume	
Volume	
Heft	50
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	77.083
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	12.12.1977
Date	
Data	
Seite	829-840
Page	
Pagina	
Ref. No	10 112 398

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.